

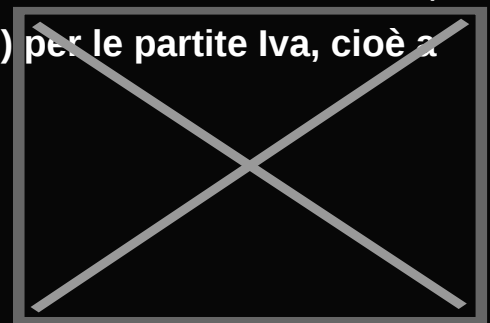
Esonero contributivo, i chiarimenti del ministero del Lavoro

esonero-contributivo-anno-bianco-shutterstock-1992076766-647d6e34

Possono beneficiare dell'esonero contributivo anche coloro che cessano l'attività nel 2021 purché soddisfino il requisito del calo di fatturato e del tetto di reddito 2019. Nessun esonero invece per le attività avviate nel 2021.

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 6921/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per l'anno 2021, il cosiddetto 'anno bianco', introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) per le partite Iva, cioè a

lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti.



Innanzitutto l'esonero spetta anche a coloro che hanno chiuso o intendono chiudere lo studio professionale nell'anno in corso dal momento che anche per essi sussiste l'esigenza alla base della misura e, cioè, quella di ristorare le perdite di reddito subite nel corso dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 a causa della pandemia Covid.

Spetta quindi ai soggetti cancellati nel corso dell'anno 2021, ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell'anno 2021.

Per le stesse ragioni l'esonero non può essere invece riconosciuto ai soggetti iscritti nel corso dell'anno 2021, mentre è previsto per i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno 2020, e in questo caso non si applica il requisito del calo del fatturato.

Il ministero precisa inoltre che l'esonero non può riguardare i soggetti già iscritti prima del 2020, che nel 2019 non hanno conseguito né reddito né fatturato, perché non risulta possibile determinare appunto il calo del fatturato.

Infine il ministero chiarisce quali contributi si possono scontare: sono oggetto di esonero i soli contributi soggettivi, aventi natura previdenziale, con esclusione dei contributi integrativi. Pertanto possono rientrare anche i contributi “in quota eccedente”.

Invece, quanto al contributo di maternità, il ministero è del parere che siano esclusione dall'esonero. Inoltre, i contributi scontabili sono solo quelli di competenza dell'anno 2021.

L'effettiva consistenza dello sconto, teoricamente fino a 3.000 euro, si conoscerà solo al termine della procedura, in base alla numerosità dei professionisti e lavoratori aventi diritto, su una platea di 1.583.010 potenziali beneficiari, che soddisfano il requisito di calo di fatturato del 33% 2020 su 2019 e del tetto di reddito di 50 mila euro nel 2019.